



Il Ministro della Giustizia

di concerto con il Ministro per gli Affari Europei

Visto l'art.15 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2007 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

visto l'art.26 del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n.206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

precisato che il procedimento per l'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate nonché delle associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate in Italia, di cui all'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206, non è finalizzato ad un riconoscimento o ad altra forma di regolamentazione di attività professionali non specificamente oggetto di previsione normativa ma è unicamente rivolto alla individuazione degli enti associativi che, in possesso dei requisiti richiesti per l'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative o associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale delle professioni o delle attività nell'area dei servizi non intellettuali non regolamentate, possono essere sentite sulle proposte di piattaforme comuni di cui all'art.4 lett. n) del medesimo decreto legislativo;

precisato quindi che l'ambito di intervento delle associazioni in esame è limitato alla mera attività consultiva in sede di elaborazione di proposte in materia di piattaforme comuni quando la materia interessa attività professionali non regolamentate in Italia;

visto il decreto del direttore generale del 2 luglio 2010 con il quale si è provveduto alla istituzione dell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate di cui all'art. 26 del d. lgs. n. 206/2007 nonché alla istituzione del registro nel quale deve essere indicata la data in cui sono pervenute le domande di annotazione;

vista l'istanza proposta, ai sensi del comma quarto dell'art.26 del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206, dalla A.N.S.D.I.P.P. Associazione Nazionale dei manager del Sociale e del socio sanitario, tra i Direttori ed i dirigenti di Istituzioni Pubbliche e Private in ambito assistenziale, socio sanitario ed educativo, pervenuta in data 5 agosto 2009, con la quale è stata chiesta l'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative sul territorio nazionale delle professioni non regolamentate in Italia;

vista la documentazione trasmessa dalla istante A.N.S.D.I.P.P. Associazione Nazionale dei manager del Sociale e del socio sanitario, tra i Direttori ed i dirigenti di Istituzioni Pubbliche e Private in ambito assistenziale, socio sanitario ed educativo in allegato alla domanda di annotazione nonché la documentazione integrativa trasmessa;

visto il parere reso dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro in data 28 febbraio 2013 e pervenuto il 14 marzo 2013;

ritenuto che sussistono i requisiti previsti dall'art.26, comma terzo, del decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206 per l'annotazione della istante A.N.S.D.I.P.P. Associazione Nazionale dei manager del Sociale e del socio-sanitario, tra i Direttori ed i dirigenti di Istituzioni Pubbliche e Private in ambito assistenziale, socio sanitario ed educativo nell'elenco sopra indicato;

ritenuto di dovere accogliere la domanda;

DECRETA

L'annotazione della A.N.S.D.I.P.P. Associazione Nazionale dei manager del Sociale e del socio-sanitario, tra i Direttori ed i dirigenti di Istituzioni Pubbliche e Private in ambito assistenziale, socio sanitario ed educativo con sede in Lendinara, Via del Santuario, 31.

L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.

La associazione è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti e dei dati comunicati ai fini dell'annotazione


Il Ministro della Giustizia si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti con la precisazione che l'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui al comma terzo dell'art. 26 del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n.206 nonché la inosservanza degli obblighi di cui al decreto del direttore generale del 2 luglio 2010 comporterà la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

Roma, - 5 DIC 2013

Il Ministro della Giustizia
Annamaria Cancellieri



Il Ministro per gli Affari Europei
Enzo Moavero Milanesi




MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Per copia conforme all'originale

Roma, 19/12/2013

IL FUNZIONARIO





Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 0668852192 – fax 0668897350
Ufficio III – Reparto II

RACC. A/R

A.N.S.D.I.P.P.

Associazione Nazionale dei manager del Social e tra i Direttori
ed i Dirigenti di Istituzioni Pubbliche e Private
c/o Casa Albergo per Anziani
Via del Santuario 31
45026 Lendinara (RO)

OGGETTO: A.N.S.D.I.P.P. - Associazione Nazionale dei manager del Sociale e del Socio sanitario, tra i Direttori ed i Dirigenti di Istituzioni Pubbliche e Private - individuazione degli enti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate.

Con la presente si comunica che è stata accolta l'istanza di annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate presentata da codesta associazione, con decreto ministeriale firmato il 5 dicembre 2013 di cui si invia copia conforme all'originale.

Preme evidenziare che il decreto sopra indicato non è finalizzato ad un riconoscimento o ad altra forma di regolamentazione, ma è specificamente volto ad attestare che codesta associazione è stata ritenuta allo stato in possesso dei requisiti strumentali all'annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate in Italia, di cui all'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206.

Pertanto, l'annotazione nell'elenco non consente l'uso dell'emblema della Repubblica Italiana e del logo del Ministero della Giustizia.

Il Ministero della Giustizia si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti, con la precisazione che l'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui al comma terzo del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n.206 comporterà la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

L'associazione è pertanto obbligata, oltre che a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti e dei dati comunicati ai fini dell'annotazione, a trasmettere al

Dipartimento Affari Giustizia, Direzione generale della giustizia civile, Ufficio III, Reparto II, copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto eventualmente modificati.

In ogni caso, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti, è fatto obbligo al legale rappresentante dell'ente di trasmettere, sessanta giorni prima del compimento di ogni biennio per ciascuna annotazione, una dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni e dei requisiti prescritti.

Se, anche fuori dalla procedura di verifica, si accerta che sono venute meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti previsti per l'annotazione, il Ministro della Giustizia può disporre con la stessa procedura di cui all'art.26, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, la revoca o la sospensione dell'annotazione.

Il magistrato addetto
Dott. Enrico Sigfrido Dedola

